

TRIBUNALE DI SONDRIO

Esecuzione immobiliare n.....110/16..... R.E.I.

Il G.E.,  
a scioglimento della riserva,  
esaminata la relazione dell'esperto nominato dall'Ufficio,  
ritualmente convocate le parti, sentito il creditore procedente,  
ritenuta l'opportunità di procedere alla delega delle operazioni di vendita ad un  
professionista,

P.Q.M.

visti gli artt. 559, 560, 567, 569, 570 ss., 576 ss., 591 *bis*, c.p.c., 179, *ter* e *quarter*, disp.att.,  
c.p.c.,

ORDINA

farsi luogo alla vendita dei beni immobili oggetto della presente procedura esecutiva, nei  
limiti di quanto pignorato e secondo le modalità indicate nel terzo comma dell'art. 569,  
c.p.c., il tutto alle condizioni indicate nella relazione di stima,

DELEGA

per l'esecuzione delle conseguenti operazioni avv. Cobelli Marino  
con studio in Sondrio P.le Bertacchi 32 al quale  
rimette l'effettuazione di tutte le attività indicate dal combinato disposto degli artt. 569,  
570 ss., 576 ss., 591 *bis*, c.p.c., demandando altresì al professionista delegato di non  
riportare negli avvisi di vendita le generalità dell'esecutato e di specificare, negli eventuali  
successivi bandi d'asta con prezzi ribassati, il prezzo base originario; nominandolo, inoltre,  
custode del compendio pignorato ai sensi e per gli effetti - occorrendo - di cui all'art. 560,  
c.p.c.,

DISPONE

che all'emanando decreto di trasferimento sia allegato l'Attestato di Certificazione  
Energetica di cui all'art. 25, co. 4, Legge Regione Lombardia, n. 24, dell'11.12.2006 e per  
l'effetto manda al professionista delegato di provvedervi, previo affidamento dell'incarico  
da parte sua, successivamente all'aggiudicazione dei beni, ad un certificatore a ciò abilitato,

FISSA

il termine ordinatorio di anni due per lo svolgimento delle operazioni delegate, con  
decorrenza dalla data di comunicazione della presente ordinanza al predetto  
professionista,

STABILISCE

che la pubblicità degli avvisi sia effettuata dal professionista delegato nel rispetto delle  
modalità e dei termini previsti dagli artt. 490, c.p.c., 173 *ter* e *quater*, disp. att., c.p.c.,

INDICA

lo studio del professionista delegato, oppure il domicilio dallo stesso successivamente all'uopo eletto, quale luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 571, c.p.c., nonché quale luogo di esame delle medesime,

INDICA

nel Palazzo di Giustizia del Tribunale di Sondrio il luogo ove verranno tenute le gare tra gli offerenti e le operazioni relative ai successivi eventuali incanti,

INDICA

nella Banca Banca Popolare Sondrio, presso la filiale scelta dal professionista delegato, l'Istituto di credito ove dovranno essere depositate le somme versate dall'aggiudicatario su di un libretto di deposito intestato alla Procedura,

visto l'art. 5, D.M. Giustizia, n. 313, 25.5.99,

DETERMINA

in € 1.000,00 la somma che il creditore precedente dovrà anticipare al professionista delegato entro un mese; il Professionista delegato darà corso al mandato solo dopo aver incassato il fondo - spese,

MANDA

infine al professionista delegato di notificare immediatamente il Giudice dell'eventuale mancata collaborazione da parte dell'esecutato agli incombenti utili per la migliore riuscita della vendita dei beni, in particolare se il medesimo fraponga ostacoli alla loro visione da parte degli interessati,

DISPONE

che, ove manchi il pagamento nel termine fissato, il Professionista provveda a sollecitare (con racc. r.r.) il creditore precedente ed a richiedere il pagamento anche ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, assegnando il termine di 15 giorni per il versamento; in mancanza di versamento, il Professionista comunicherà l'inadempimento al Giudice, che procederà in udienza ai conseguenti provvedimenti.  
Si comunichi alle parti ed al professionista delegato.

Sondrio, 28.3.17

il Giudice dell'esecuzione

TRIBUNALE DI SONDRIO  
Visto, depositato in cancelleria  
Oggi 29/03/17  
CASSINELLA GIUDIZIARIO  
Giovanna Pregoneri